

IN BREVE

FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO: LA PRONUNCIA DELLA COVIP

DI CHIARA COSTANTINO

L'Autorità di Vigilanza, nel novembre del 2013, ha risposto in merito ad una serie di quesiti relativi alla partecipazione dei soggetti fiscalmente a carico alla previdenza complementare.

La prima questione posta al vaglio della Commissione riguardava la possibilità di continuare ad usufruire di versamenti effettuati dall'aderente principale ancorché lo stesso avesse cessato di partecipare al Fondo. Sull'argomento Covip si era già espressa in una risposta a quesito dell'aprile 2009, col recente pronunciamento ha sostanzialmente ribadito quanto già detto in quell'occasione: la correlazione tra adesione del lavoratore e adesione del familiare a carico sussiste esclusivamente nella fase dell'instaurazione del rapporto, pertanto nel caso in cui venga meno in un successivo momento la partecipazione del lavoratore ciò non comporta automaticamente la caducazione dell'iscrizione del familiare. Con riferimento alla fattispecie, viene sottolineata altresì la necessità di consentire il mantenimento della posizione individuale dello stesso anche in assenza di contribuzione. E' comunque possibile che l'iscritto principale, sebbene uscito dal fondo, continui a contribuire per la posizione del familiare a carico: l'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 252/2005 non contiene disposizioni che subordinano la possibilità di contribuzione a favore della categoria di iscritti di cui trattasi al permanere della partecipazione del soggetto di cui sono a carico.

Nel caso in cui il familiare perda il requisito di soggetto fiscalmente a carico e contestualmente trovi occupazione presso un datore di lavoro che non sia associato al fondo cui aderisce, sono riconosciute diverse opzioni: il mantenimento della posizione presso tale fondo con o senza prosecuzione della contribuzione individuale, il trasferimento della posizione alla forma pensionistica collettiva

di riferimento per la nuova attività lavorativa o, decorsi almeno due anni di partecipazione, ad una forma pensionistica ad adesione individuale. Non è ammessa in questo caso la possibilità di riscattare il montante accumulato. Viene chiarito altresì che gli iscritti fiscalmente a carico, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, possono accedere alle anticipazioni o esercitare la facoltà di trasferimento. Naturalmente alcune cautele sono richieste con riferimento ai soggetti a carico minori di età: per le liquidazioni della posizione individuale – tra le quali rientrano a pieno titolo tutti i tipi di anticipazione - deve essere acquisita l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 del cod.civ.. L'autorizzazione del giudice non è invece necessaria per il trasferimento della posizione, in quanto in questo caso il capitale non viene liquidato ma soltanto spostato verso un altro fondo.

In materia di riscatto ex art. 14, comma 2, del D.lgs. 252/2005, Covip ha precisato che al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, anche l'iscritto fiscalmente a carico potrà esercitare il relativo diritto, non si può infatti escludere che tale soggetto possa venire a trovarsi in una delle situazioni di difficoltà lavorativa (inoccupazione, cassa integrazione e procedure di mobilità) che legittimano il ricorso a questa facoltà.

Data l'autonomia sostanziale dell'adesione del familiare a carico di cui si è detto in precedenza, non deve ritenersi possibile il riscatto in seguito alla perdita dei requisiti di partecipazione dell'iscritto principale ex comma 5 dello stesso articolo 14. Allo stesso modo non è consentito - come si è detto - il riscatto per perdita del requisito di soggetto fiscalmente a carico. In questo caso Covip muove dalle considerazioni contenute nelle Direttive Generali alle forme pensionistiche del 28 giugno 2006 che ritenevano ammissibili soltanto le previsioni relative al riscatto della posizione che fossero in linea con le causali di perdita dei requisiti ammesse, fino a quel momento, negli statuti e nei regolamenti. Tali causali erano connesse, esclusivamente, alle situazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Da ultimo, la Commissione di Vigilanza ha ritenuto che i familiari fiscalmente a carico che abbiano raggiunto la maggiore età possono partecipare all'elezione degli organi collegiali dei fondi pensione negoziali e preesistenti qualora l'opzione sia prevista dallo statuto del fondo.